



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

RAFFAELE ANTONIO FRASCA Presidente
PASQUALE GIANNITI Consigliere
CRISTIANO VALLE Consigliere Rel.
AUGUSTO TATANGELO Consigliere
RAFFAELE ROSSI Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIVILE
- CUSTODIA - ART. 2051
COD. CIV. - CASO
FORTUITO - PARTE
CONTUMACE IN PRIMO
GRADO - ALLEGAZIONE
IN APPELLO -
AMMISSIBILITÀ
Ad.16/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7099/2022 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████, con
domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

██████████ SOCIETÀ' ██████████ ██████████ S.R.L.,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████ unitamente
all'avvocato ██████████, con domiciliazione telematica come per
legge

- ricorrente incidentale -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 7616/2021
depositata il 17/11/2021.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] quale praticante il nuoto presso una piscina gestita dalla S.r.l. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (in seguito solo [REDACTED] s.r.l.), il giorno 27/06/2016 al termine di un allenamento, dopo essersi fatta la doccia, nel recarsi verso un appendiabiti, inciampava in un tappetino rimasto in parte arrotolato e quindi poneva il piede destro in una pozza d'acqua che le faceva perdere l'equilibrio con conseguente urto del piede sinistro contro la parete dello spogliatoio e frattura del piede.
2. La [REDACTED] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [REDACTED] s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ.
3. La [REDACTED] s.r.l. rimase contumace.
4. Il Tribunale escusse due testimoni e fece espletare consulenza medico legale di ufficio e, all'esito dell'istruttoria, condannò la [REDACTED] s.r.l. al risarcimento dei danni in favore della [REDACTED] liquidati in euro 16.000,00 (sedecimila).
5. La [REDACTED] s.r.l. propose appello con tre motivi.
6. La [REDACTED] si costituì in fase d'impugnazione e resistette.
7. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7616 del 17/11/2021, ha accolto l'appello rigettando la domanda proposta in primo grado e ha condannato la soccombente alle spese del doppio grado.
8. Avverso la sentenza della Corte territoriale [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a un unico, complesso, motivo.
9. Resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, la [REDACTED] s.r.l.
10. Il ricorso è stato trattato all'adunanza camerale del 16/12/2025 per la quale la controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo del ricorso principale è così formulato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare per la violazione degli





artt. 2051 e 2043 cod. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al punto ed al fatto decisivo della controversia in riferimento alla responsabilità ex art. 2051 e 2043 cod. civ. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 91 cod. proc. civ.

2. Il motivo unico del ricorso principale contiene due ordini di censure, uno riferito all'erronea affermazione della Corte d'appello relativa alla sussistenza del caso fortuito e l'altro sulla condanna al rimborso delle spese di primo grado. Le censure relative alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si incentrano sull'aver la Corte d'appello valorizzato la sussistenza del caso fortuito, individuato nello stesso comportamento della ██████ senza che tanto risultasse dagli atti di causa e senza che vi fosse stata una contestazione da parte della ██████ S.r.l., in quanto la società era rimasta contumace nel primo grado di giudizio. Solo nell'atto di appello la ██████ s.r.l. aveva dedotto che sarebbe stata conosciuta dalla ██████ o comunque dalla stessa prevedibile, la situazione di pericolo costituita dall'anomalia del tappetino e dall'ampia chiazza d'acqua. Le censure deducono, inoltre, una sostanziale inversione della regola sull'onere della prova da parte della Corte d'appello ed evidenziano che la ██████ aveva tenuto una condotta adeguata allo stato dei luoghi, procedendo con cautela dopo avere fatto la doccia e indossando sandali, così che la prova del fortuito doveva essere assolta dal custode. Il secondo ordine di censure, di cui alla parte finale del motivo, si incentra sull'aver la Corte d'appello condannato la ██████ al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nel quale la ██████ s.r.l. era rimasta contumace e non aveva, pertanto, sostenuto alcuna spesa per l'attività difensiva.





3. Il primo ordine di censure è in parte infondato e in parte inammissibile.

La Corte d'appello ha affermato quanto segue:

« dalla deposizione testimoniale resa da [REDACTED] (presente in loco al momento dell'evento dannoso) è emerso che: a) la [REDACTED] frequentava la palestra da qualche tempo, praticando il nuoto, e non era quindi ignara della situazione del luogo; b) la [REDACTED] inciampò in un tappetino parzialmente ripiegato; c) avveniva spesso che tale tappetino fosse lasciato così parzialmente ripiegato e di ciò i frequentatori della palestra erano a conoscenza; d) il pavimento tra le docce e lo spogliatoio era costantemente bagnato e ciò era percepibile dai frequentatori della palestra; e) la luce (artificiale) dello spogliatoio al momento della caduta della [REDACTED] era accesa («Nel momento in cui la [REDACTED] si mosse verso l'armadietto e poi cadde la luce era accesa»), sicché il tappetino parzialmente ripiegato era visibile; f) la illuminazione dello spogliatoio era regolata da sensori che in alcuni punti impiegavano un po' di tempo, ragionevolmente stimabile in qualche secondo («con un po' di ritardo rispetto alla presenza delle persone in alcuni punti mentre in altri si accende subito »). Ciò posto è evidente come l'infortunata avesse la concreta e immediata possibilità di «percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo», di tal ché, essendo il pericolo visibile, ella, entrando in contatto con la cosa, era tenuta ad esercitare «un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio era percepibile con l'ordinaria diligenza». Quand'anche la luce fosse stata spenta (ma secondo la testimone era accesa) nel momento in cui ella, uscendo dalla doccia, si mosse verso l'armadietto, sarebbe bastato attendere prudenzialmente qualche secondo, per consentire ai sensori di attivarsi; e un atteggiamento cauto nel percorso sarebbe stato ancor più doveroso da parte sua essendo (o dovendo essere, in quanto frequentatrice del luogo) consapevole che il pavimento era spesso bagnato («spesso in quel





punto dove è scivolata la [REDACTED] c'è acqua, perché cade dalle persone quando escono dalla doccia, così come vi è acqua lungo tutto il percorso dalle docce allo spogliatoio »); sicché la situazione di pericolo era percepibile ed evitabile. In altri termini, la caduta e l'infortunio non possono non ascrivarsi ad un comportamento incauto e disattento della stessa infortunata. Del resto, in riferimento ad una fattispecie, per non pochi aspetti analoga, di scivolata a bordo piscina, la S. C. ha avuto occasione di affermare: «Il rischio di scivolare sul bordo di una piscina, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio a ragione dell'attività che vi si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato (ad es. utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza), non potendosi poi invocare, una volta che una caduta dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente » (Cass. 6 maggio 2015 n. 9009). Deve, dunque, ritenersi sussistente nella fattispecie concreta la esimente del caso fortuito, integrato dal fatto colposo del danneggiato, in dipendenza della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso e della mancata osservanza del «dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa». In riferimento, poi, all'art. 2043 c.c., va osservato che le accertate condizioni fattuali di tempo e di luogo, escludono che il tappetino e la chiazza d'acqua potessero rappresentare una «insidia o trabocchetto», mancando «non solo l'oggettiva invisibilità, ma anche l'imprevedibilità del pericolo» (cfr. Cass. 29/04/2006, n. 10040), e dunque «una situazione di pericolo occulto» (cfr. Cass. 3/09/2009, n. 20493); né risultano comunque provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c.».

4. La motivazione della sentenza impugnata, per come sopra testualmente riportata per quanto ancora rileva, è ampia, coerente e logica, adeguatamente basata sulle dichiarazioni dei testimoni rilevanti e





contiene ampi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla responsabilità speciale di cui all'art. 2051 cod. civ. e, quindi, resiste adeguatamente all'impugnazione atteso che le cesure chiedono, in ultima analisi, un riesame in fatto. Le censure sono, infatti, articolate nella massima parte sui profili fattuali e chiedono una sostanziale rivalutazione del compendio istruttorio, come tradisce il riferimento, nell'intitolazione della censura, alla motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, ossia secondo il precedente testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 del cod. proc. civ. nella formulazione addirittura anteriore alla riforma dell'anno 2006. La carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità ove volessero evocare il pur non indicato art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., oltre ad essere dedotta sempre senza assumere la complessiva motivazione, viene prospettata sempre prospettando un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie. In ordine all'asserita inversione dell'onere della prova, per avere la Corte d'appello rilevato la sussistenza del caso fortuito pur in carenza di contestazione in primo grado da parte della [REDACTED] s.r.l., che era rimasta contumace, il Collegio ritiene la censura infondata. L'allegazione da parte della [REDACTED] s.r.l., circa il comportamento della [REDACTED] idoneo a integrare il caso fortuito, risulta essere stata effettuata in grado d'appello ma ciò non le era precluso, trattandosi di una mera difesa, alla quale anche la parte rimasta contumace in primo grado poteva accedere, non essendosi formato alcun giudicato sul punto, attenendo la difesa alla contestazione della sussistenza del nesso eziologico. Questa Corte, con riferimento a controversia nella quale il caso fortuito era stato invocato dal custode in fase d'appello, ha da tempo affermato (Cass. 19/05/2011 n. 11015) che le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio», e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle





eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni «in senso lato» o «improprie». Più di recente questa Corte ha ribadito (Cass. 23/06/2016 n. 13005) che la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma secondo, cod. proc. civ. A tanto consegue l'infondatezza delle censure relative al rilievo soltanto in fase d'impugnazione della scriminante costituita dal caso fortuito, identificato nello stesso comportamento incauto della ██████████. Il giudice d'appello poteva, invero, sulla base degli atti di causa e pur in forza della difesa della ██████████ s.r.l. sebbene fosse rimasta contumace in primo grado, il caso fortuito concretizzato dallo stesso comportamento incauto della vittima.

5. Il ricorso principale è, inoltre, inammissibile con riguardo all'art. 2043 cod. civ., atteso che la detta norma è soltanto richiamata nell'epigrafe del motivo di ricorso, in una con l'art. 2051 cod. civ., ma nell'esposizione delle censure non è fatto pressoché alcun concreto riferimento alla responsabilità per colpa e, peraltro, la Corte territoriale ha escluso, alla pag. 14, che le condizioni di tempo e di luogo conducevano a escludere che il tappetino piegato e la chiazza d'acqua potessero costituire un'insidia.
6. Il secondo ordine di censure che il ricorso principale prospetta, attinente alle spese di lite del primo grado di giudizio, è, viceversa, fondato perché la Corte d'appello ha condannato la ██████████ al pagamento delle spese di primo grado, che, invece, non erano state sostenute dalla ██████████ S.r.l. in quanto rimasta contumace. Essa, pertanto, non aveva





sostenuto alcuna spesa processuale, per sua stessa scelta, consapevole o meno.

La risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20/06/1977 n. 2598) afferma che presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è quello che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio cosicché la parte vittoriosa nel successivo giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione di esse. Questa Corte ha affermato, più di recente, che (Cass. 14/05/2024 n. 13253) la statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere. La stessa difesa della controricorrente non prende posizione alcuna su detta censura relativa all'erronea attribuzione delle spese di lite del primo grado.

In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sul punto e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi a decisione nel merito ed espungersi dalla sentenza la condanna al pagamento delle spese del primo grado a carico della ██████████

7. Il ricorso incidentale condizionato della ██████████ ██████████ è assorbito dal rigetto del ricorso della ██████████ relativamente alla violazione dell'art. 2051 cod. civ., in quanto la controricorrente ha definitivo espressamente quale condizionata la propria impugnazione.





8. L'esito del giudizio in questa fase di legittimità e l'andamento alterno delle fasi di merito rendono sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite dinanzi questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale in ordine alle spese di primo grado, cassa senza rinvio in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito elimina la condanna alle spese del primo grado; rigetta nel resto il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16/12/2025.

Il Presidente
Raffaele Frasca

